



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

Direzione centrale gestione tributi e monopolio Giochi
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

AGISCO
Associazione giochi e scommesse
Largo Arenula, 34
00186 - Roma
agisco@pec.assoagisco.it

OGGETTO: Rendicontazioni giudiziali scommesse sportive a quota fissa (SSQF) e giochi ippici d'agenzia (IPA).

Si fa riferimento alla nota, stesso oggetto, n. 2142 del 29 maggio 2015, con cui si richiede il differimento del termine del 1 giugno 2015, per l'invio alla scrivente Agenzia dei rendiconti giudiziali in oggetto, ovvero, in alternativa, una nota con comunicazione di differenti e differite modalità di trasmissione degli allegati ai rendiconti in parola.

Al riguardo, si rappresenta che, da ultimo, con la sentenza n. 46 del 13 gennaio 2014 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, ha ribadito che i concessionari del gioco pubblico, in qualità di agenti contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale per le somme derivanti dalla gestione dei giochi oggetto delle concessioni sottoscritte, ritenendo consolidato in tal senso l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e dalle Sezioni Riunite dello stesso Organo di controllo.

Con nota n. 9482 del 4 febbraio 2014, riferita ai conti giudiziali dei giochi sportivi a totalizzatore e dell'ippica nazionale ma di chiara valenza generale, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia e resa nota a tutti gli operatori di gioco, la citata sentenza 46/2014. Sempre con la nota del 4 febbraio 2014, sono state fornite indicazioni puntuali sulle modalità di assolvimento dell'obbligo di trasmissione, in allegato ai conti giudiziali, della documentazione di "carico" e "scarico".

Ricostruito, in breve, il quadro attuale relativamente all'obbligo di resa del conto giudiziale, si rappresenta che con la nota n. 37667 dell'1 aprile 2015, l'Agenzia, si è limitata a mettere a

disposizione dei concessionari del gioco pubblico, i modelli di conto con i quali assolvere all'obbligo di resa del conto giudiziale, fermo restando, sempre per i concessionari del gioco pubblico, la vigenza delle disposizioni di cui al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In particolare, art. 16 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, prevede l'obbligo per gli agenti contabili di presentare, alle Amministrazioni dalle quali dipendono, il conto giudiziale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data di cessazione della gestione.

Non può non rilevarsi, inoltre, l'incompetenza dell'Agenzia in merito all'applicazione di eventuali sanzioni per ritardi nella presentazione dei conti giudiziali; attesa la diretta competenza in materia dell'organo di controllo cui, successivamente alla parificazione, quest'Agenzia trasmetterà i rendiconti, completi di tutti gli allegati trasmessi dai concessionari.

Tutto ciò premesso, nell'assicurare la massima collaborazione ai concessionari nell'opera di predisposizione dei modelli di conto giudiziale, si ritiene di dover mantenere le indicazioni, anche temporali, già fornite con la nota n. 37667 dell'1 aprile 2015.

Distinti Saluti

Il Direttore centrale ad interim
Roberto Fanelli